

N. R.G. 2025/9957



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **9957/2025** promosso da:

TC SYSTEM SOCIETA' SEMPLICE e CHEMELLO PIERANTONIO

con l'avv. Paolo Franchetti

RICORRENTI

contro

TOLIN GIULIANO

con l'avv. Giuliano Pavan

RESISTENTE

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Chemello Pierantonio, premesso di essere socio e amministratore di TC System ss assieme a Giuliano Tolin, con firma libera e disgiunta, ha proposto ricorso ex art. 700 cpc con cui ha chiesto di *“nominare, in via d’urgenza e temporanea, un amministratore giudiziario per la società TC SYSTEM SOCIETA’ SEMPLICE, anche ai sensi dell’art. 1105 c.c.”*, al fine di *“garantire la continuità dell’attività della società medesima e, di conseguenza, delle sue controllate”*.

A fondamento del ricorso il Chemello ha dedotto:

- che TC System detiene una partecipazione del 60% di Essebi Clean srl, il cui restante capitale sociale è detenuto da Alberto Scremin ed Ottorino Baggio, titolari di una quota del 20% ciascuno, oltre che amministratori di Essebi, la quale a propria volta è socia unica ed amministratore di Master Cleaning srl, tutte società operanti nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchinari e prodotti per la pulizia industriale;
- di essere stato condannato, assieme al Tolin, con sentenza del Tribunale di Padova n. 3176/2023, confermata in appello, per il reato di bancarotta fraudolenta con applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e che attualmente pende ricorso in Cassazione;





- che in caso di conferma della sentenza di condanna da parte della Cassazione, il Chemello ed il Tolin non potranno più esercitare la carica di amministratori di TC, con conseguente paralisi dell'attività sociale;
- che vi è, inoltre, grave contrasto tra i soci ed amministratori di TC, Chemello e Tolin, i quali risultano in disaccordo sulla gestione societaria e sulle direzioni strategiche da intraprendere, con compromissione dell'efficace operatività di TC System;
- che all'assemblea dei soci di Essebi Clean srl, la società TC System veniva rappresentata solo dal Tolin, il quale ometteva di informare il ricorrente dell'assemblea, privandolo della possibilità di presenziare, nonostante avesse manifestato la sua volontà in tal senso;
- di aver ottenuto con difficoltà la documentazione delle società controllate richiesta.

Premessa la competenza del giudice adito, parte ricorrente ha dedotto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che la condanna di Chemello e Tolin, ove confermata in Cassazione, determinerebbe l'impossibilità per gli stessi di continuare ad amministrare TC System e che la situazione di conflitto che attualmente caratterizza i soci rende problematica la gestione ordinaria e il regolare sviluppo delle attività aziendali.

Sotto il profilo del *periculum in mora* parte ricorrente ha dedotto il pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessi economici e patrimoniali delle società coinvolte, che potrebbe derivare sia dalla conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna sia dalla situazione di conflitto tra i soci.

Si è costituito Tolin Giuliano contestando sotto il profilo del *fumus boni iuris* l'applicabilità alle società di persone dell'art. 1105 cc, oltre all'assenza dei presupposti applicativi della norma stessa, osservando che allo stato nessuno degli amministratori di TC System risulta essere interdetto dai pubblici uffici e rilevando sotto il profilo del *periculum in mora* l'assenza di attualità del pericolo dedotto da parte ricorrente.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, al quale si ritiene di dover dare corso, quello secondo cui nell'ambito delle società di persone il giudice non possa provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere (Trib. Venezia 31/12/2020).

L'assenza di una siffatta previsione determina, in primo luogo, sul piano processuale, che non corrispondendo il provvedimento richiesto in via cautelare ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa, difetta innanzitutto il necessario nesso di strumentalità (Trib. Milano 29/7/2020).

Sul piano della disciplina sostanziale va, in termini generali, osservato che nelle società di persone il potere di amministrare la società inerte alla qualità di socio e spetta a ciascuno dei soci illimitatamente responsabili (art. 2257 cc), salva diversa pattuizione. Va inoltre osservato che ciò che caratterizza dette società è la forte connotazione



soggettiva, che si riverbera, ad esempio, sull'impossibilità per il socio di trasferire la propria quota di partecipazione senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Si conviene, quindi, con quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene che la natura puramente contrattualistica delle società personali non tolleri interventi dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione della società e sia pertanto incompatibile con la imposizione, *iussu iudicis*, di un amministratore giudiziario alla società. Così facendo, il giudice non solo verrebbe a sostituirsi alla volontà dei soci consacrata nel contratto sociale, ma altresì vincolerebbe i soci stessi, sul piano della responsabilità patrimoniale, agli esiti dell'attività del terzo.

In assenza di una previsione *ad hoc* si esclude, quindi, che si possano applicare analogicamente alle società di persone le disposizioni di cui all'art. 1105 cc e all'art. 2409 cc, i cui effetti appaiono incompatibili con l'assetto caratteristico dettato in tema di società di persone.

Qualora, quindi, si verifichi - come dedotto dal ricorrente nella fattispecie - un insanabile discordia tra i soci che renda impossibile il funzionamento della società e il conseguimento dell'oggetto sociale, dovrà farsi applicazione della disciplina codicistica, che prevede che al verificarsi della causa di scioglimento (art. 2272 n. 2 cc) la società venga posta in liquidazione.

Per le ragioni esposte la domanda è, pertanto, inammissibile e non si procede, quindi, ad esaminare il merito del ricorso né sotto il profilo del *fumus boni iuris*, né del *periculum in mora*.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di Tolin Giuliano, che liquida in € 3.600 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.

Venezia, 6 agosto 2025

Il Giudice

dott. Maddalena Bassi

